



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce - ex ruolo di Casarano - in persona del Giudice Onorario

Avv. Alida Accogli

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al n° 20000265 del ruolo generale dell'anno 2013, avente ad oggetto: *Azione d'ingiustificato arricchimento*.

promosso da

ROMANO Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Quarta

Attore

contro

COMUNE DI UGENTO, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto G. Marra

Convenuto

*La presente sentenza viene redatta con "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" di cui all'art. 281 sexies c.p.c.*

*Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.*

Conclusioni:

*Nel richiamare le conclusioni formulate rispettivamente dalle parti, da ritenersi integralmente qui riportate, previa discussione orale, il presente giudizio viene deciso, ex art. 281 sexies c.p.c., osservando quanto segue:*

Fatto e Diritto

Romano Franco, di professione ingegnere, premettendo che in data 3.6.2010 il Tribunale di Lecce ex Sezione di Casarano, con sentenza n. 113/10 rigettava la domanda avanzata dall'attore nei confronti del Comune di Ugento che aveva ad oggetto il pagamento di una parcella asseverata dall'Ordine degli Ingegneri, emessa dal professionista sul presupposto di aver ricevuto dall'ente l'incarico di esprimere un parere sulla esatta applicazione della Legge

Regionale n. 3 del 20.2.1998, tutto ciò premesso, Romano Franco avviava il presente giudizio nei confronti del Comune di Ugento al fine di ottenere il pagamento delle stesse competenze ma nella diversa qualificazione giuridica di arricchimento senza causa, assumendo che l'amministrazione convenuta, oltre ad aver conferito l'incarico all'ing. Romano, aveva anche tratto vantaggio dal relativo elaborato di scienza.

Il Comune di Ugento, ritualmente costituitosi, pur non disconoscendo il mandato assegnato al tecnico, rilevava tuttavia che il parere *pro veritate* non fu concretamente utilizzato dall'ente a seguito dell'abrogazione della Legge Regionale n. 3/98. Rilevava quindi che alcun compenso spettava all'attore in quanto l'amministrazione non aveva tratto alcun vantaggio dalla sua opera. Contestava anche il *quantum* precisando che la consulenza fu elaborata collegialmente dall'ing. Romano e dal geom. Giannuzzi, sicchè subordinatamente invocava una congrua riduzione della parcella.

Il giudizio veniva istruito con prova orale e per interpellato e con varie produzioni documentali.

Successivamente precisate le conclusioni ed autorizzato il deposito di note conclusive, la causa veniva decisa ex art. 281 *sexies* c.p.c., previa discussione orale tenutasi all'udienza prefissata.

La domanda va accolta ma la pretesa economica va rideterminata in via equitativa.

Effettivamente il Tribunale di Lecce, ex Sezione di Casarano, aveva respinto la domanda di pagamento del compenso avanzata dall'attore nei riguardi del Comune di Ugento rilevando correttamente che nel rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione, la contrattazione deve avvenire con apposito documento recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo rappresentativo, nonché l'impegno di spesa da destinare al soddisfacimento del mandato conferito; contratto pubblico che in realtà non risultava intercorso tra le parti.

Con la citata sentenza veniva anche reietta, anche in questo caso correttamente, la tardiva domanda subordinata svolta dall'attore a titolo di arricchimento senza causa nei riguardi del Comune di Ugento.

Ora l'ing. Romano torna a domandare al giudice il pagamento della stessa prestazione introducendo nel presente giudizio una diversa *causa petendi*, ovvero ossia l'ingiustificato arricchimento del Comune di Ugento, per essersi ricevuto del parere professionale redatto dall'attore, quale strumento residuale contemplato dal sistema una volta esauriti negativamente tutti i percorsi tipizzati dall'ordinamento.

La giurisprudenza è stata oscillante sui requisiti necessari per l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione; alcune pronunce, infatti, per il vittorioso svolgimento dell'azione, affermavano che spettava solo all'ente destinatario della prestazione dichiarare, con propria valutazione discrezionale, l'utilità

dell'opera ricevuta (cfr. Cass. 18.4.13 n. 9486); altre decisioni, in verità minoritarie, richiedevano invece, quale presupposto dell'azione ex art. 2041 cod. civ., che l'apprezzamento circa la sussistenza dell'utilità per l'ente fosse vagliato solo sul piano oggettivo, demandando al giudice di merito la valutazione dell'effettivo vantaggio tratto dalla pubblica amministrazione dalla prestazione ricevuta (cfr. Cass. 21.4.2011 n. 9141).

Le Sezioni Unite, con pronuncia del 26.5.2015 n. 10798, hanno composto il contrasto enunciando il principio secondo cui *"la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili, trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione d'indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole"*.

Poiché agli atti di causa è stata acquisita una nota fax del 30.4.98 del Comune di Ugento indirizzata sia al dirigente dello stesso ufficio tecnico sia all'ing. Romano, con cui s'invitavano i destinatari a voler relazionare sulla esatta applicazione della L.R. n. 3 del 20.2.98, suggerendo all'amministrazione gli indirizzi e gli interventi possibili, non vi è dubbio che l'ente manifestò scientemente l'interesse a servirsi di una consulenza privata per le sue successive determinazioni.

E' stata anche prodotta la relazione tecnica a firma dell'ing. Romano a conferma dell'espletato incarico, elaborato che sebbene non risulti inviato all'ente, in quanto difetta un protocollo o una nota di trasmissione, è stato comunque riconosciuto come effettivamente pervenuto al Comune per ammissione espressa dal convenuto nella comparsa di risposta.

Va quindi acclarata la sussistenza del diritto di credito in capo all'attore, non potendo essere scalfito dal rilievo sollevato dalla pubblica amministrazione, quantunque fondato, circa la successiva abrogazione della L.R. n. 3/1998 ad opera della L.R. n. 14/2000, che esitò l'inutilizzabilità del parere *pro veritate*, e quindi la carenza di *utilitas* per il Comune di Ugento.

Deve invece ridimensionarsi l'importo della parcella che l'ing. Romano quantifica in euro 18.964,30 mutuandolo dal parere di congruità rilasciato dal competente Ordine territoriale. Al riguardo va osservato che *"la sola parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione perché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della opposizione in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di veridicità da cui è*

*assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite, sia quanto agli importi richiesti"* (Cass. 17.4.2013 n. 9366).

La parcella va quindi liquidata in via equitativa nella somma di euro 850,00 oltre accessori fiscali, tenuto conto che la questione affrontata non è assolutamente complessa o articolata e che l'incarico si è esaurito con una semplice relazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 55/14 (in base alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata).

**P.Q.M.**

Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, Avv. Alida Accogli, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Romano Franco contro il Comune di Ugento, ogni altra eccezione disattesa,

**così provvede**

- Accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna il Comune di Ugento, in persona del sindaco in carica, al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 850,00 oltre accessori fiscali, nonché interessi al saggio legale dal di della domanda al saldo;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.080,00 di cui euro 430,00 per anticipazioni non imponibili, ivi compresa una parte degli oneri di liquidazione dell'Ordine degli Ingegneri, ed euro 650,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15% IVA e CAP se ed in quanto dovuti.

Così deciso in Lecce, all'udienza del 13.07.16, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Il Giudice Onorario  
(Avv. Alida Accogli)

DEPOSITATO IN CARTELLERIA  
Lecce, 13 LUG. 2016  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Fabrizio PETRELLI